



Unione Europea



**Invito alla presentazione di progetti in attuazione della Sperimentazione del sistema duale nell'ambito dell'IeFP in
Regione Campania
LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DEI PERCORSI SPERIMENTALI IeFP
Anno formativo 2016-17**

ALLEGATO F – ALTERNANZA SCUOLA LAVORO FORMAT DI CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE FORMATIVA E SOGGETTO OSPITANTE

Codice convenzione¹ _____

Convenzione tra

.....(Denominazione istituzione formativa) con sede in via,
codice fiscale/Partita IVA d'ora in poi denominato "istituzione formativa", rappresentato
dal Sig. nato a il codice fiscale

e

.....(Soggetto ospitante) - con sede legale in (.....), via,
codice fiscale/Partita IVA d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato
dal Sig. nato a (.....) il/...../....., codice fiscale

di seguito anche "le Parti"

Premesso che

- ✓ ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 77/2005 l'alternanza scuola - lavoro costituisce una modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ✓ ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 77/2005 i percorsi in alternanza scuola - lavoro sono dotati di una struttura flessibile e si articolano in periodi di formazione in aula e in periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, che le istituzioni scolastiche e formative progettano e attuano sulla base delle convenzioni;
- ✓ l'Accordo Stato-Regioni recante "Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale" del 24 settembre 2015 individua l'alternanza scuola – lavoro e l'impresa formativa simulata come strumenti per l'attuazione dei percorsi IeFP oggetto della sperimentazione;
- ✓ nell'ambito dei percorsi della Linea 2 della sperimentazione di cui all'Accordo Stato-Regioni del 24 settembre 2015 le modalità dell'alternanza scuola-lavoro e dell'impresa formativa simulata devono prevedere periodi di applicazione pratica non inferiori alle 400 ore annue;

¹ Indicare un codice per ogni convenzione, da richiamare nei progetti formativi e nei patti formativi relativi. Il codice della Convenzione può essere composto dal nome, anche abbreviato, del CFP seguito da un numero progressivo diverso per ciascuna convenzione stipulata dal CFP.

- ✓ l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del d.lgs. 81/2008 e successive modifiche;

Si conviene quanto segue:

Art 1. – Oggetto della convenzione

1. [indicare i percorsi regolamentati dalla convenzione specificandone area professionale, finalità/titolo in uscita e durata];
2. L'attività di formazione e orientamento del percorso in alternanza scuola – lavoro è congiuntamente progettata dall'istituzione formativa e dal soggetto ospitante;
3. [indicare con quali strumenti per l'alternanza scuola-lavoro si articoleranno i percorsi (tirocini curricolari, impresa formativa simulata, project work, ecc...)];
4. Per ciascun allievo inserito nei percorsi di alternanza scuola lavoro regolamentati dalla presente convenzione è predisposto un "Progetto formativo individuale" coerente con il **Profilo educativo, culturale e professionale** (Pecup) del percorso leFP frequentato, che rispetti i vincoli di durata dei periodi di applicazione pratica previsti dall'Accordo Stato Regioni del 24/09/2015 e dalla regolamentazione regionale della Linea 2 della Sperimentazione di cui all'Accordo stesso;
5. Il Progetto formativo individuale predisposto per ogni allievo descrive almeno:
 - anagrafica dell'allievo, dell'istituzione formativa e del soggetto ospitante;
 - anagrafica del tutor formativo e del tutor aziendale;
 - estremi delle garanzie assicurative obbligatorie;
 - attività di applicazione pratica in impresa e competenze correlate;
 - durata, obiettivi, articolazione e modalità di svolgimento dei periodi di applicazione pratica in impresa;
 - formazione in materia di salute e sicurezza.

Art. 2. – Selezione degli allievi per la permanenza presso il soggetto ospitante

[indicare le modalità di selezione degli allievi in alternanza scuola – lavoro, eventualmente anche sulla base della procedura di pre-selezione elaborata dall'istituzione formativa];

Art. 3. – Status dell'allievo in alternanza scuola - lavoro

1. La permanenza dell'allievo per periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro;
2. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al d.lgs. 81/2008 l'allievo in alternanza scuola – lavoro è equiparato al lavoratore, ex art.2, comma 1, lettera a) del decreto citato.

Art. 4. – Responsabilità dell'istituzione formativa

1. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite, nel rispetto delle norme vigenti in materia, è dell'istituzione formativa;
2. L'istituzione formativa designa per ogni percorso di alternanza scuola – lavoro regolamentato dalla presente convenzione, un docente tutor interno (tutor formativo) che svolga il ruolo di assistenza e guida degli allievi che

seguono percorsi in alternanza e verificati, con la collaborazione del tutor esterno (tutor aziendale), il corretto svolgimento del percorso in alternanza scuola – lavoro;

3. L'istituzione formativa assicura gli allievi che partecipano alle attività di applicazione pratica presso il soggetto ospitante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore;
4. Ai fini dell'applicazione dell'art. 18 del d.lgs. 81/2008 l'istituzione formativa si fa carico di informare/formare gli allievi che partecipano alle attività di applicazione pratica presso il soggetto ospitante in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi degli allievi ai sensi dell'art. 20 del d.lgs 81/2008;

Art. 5. – Responsabilità del soggetto ospitante

1. [\[Indicare il numero di allievi che il soggetto ospitante è disposto ad accogliere annualmente e l'area professionale/tipologia di percorso tra quelli indicati all'art. 1\];](#)
2. Il soggetto ospitante individua un tutor formativo esterno (tutor aziendale) che favorisca l'inserimento degli allievi nel contesto operativo, li assista nel percorso di formazione sul lavoro e fornisca all'istituzione formativa ogni elemento atto a verificare e valutare le attività degli allievi e l'efficacia dei processi formativi, secondo le modalità concordate;
3. Relativamente alla tutela della salute e della sicurezza degli allievi in alternanza il soggetto ospitante si impegna a:
 - a. rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
 - b. informare/formare gli allievi partecipanti alle attività di applicazione pratica sui rischi specifici connessi alla loro permanenza presso la struttura operativa;
 - c. informare l'istituzione formativa di qualsiasi incidente accada agli allievi.

Art. 6. – Modalità di coordinamento dell'istituzione formativa e del soggetto ospitante

[\[Descrivere le modalità di coordinamento concordate, eventualmente attraverso procedura in attuazione dello standard di qualità 3.3\];](#)

Art. 7. – Diritti e doveri degli allievi in alternanza scuola – lavoro

1. Gli allievi che partecipano ad attività di applicazione pratica presso i soggetti ospitanti devono essere informati/formati:
 - a. sulle caratteristiche e sul modello organizzativo del soggetto ospitante;
 - b. sulle modalità di svolgimento dei periodi di permanenza presso il soggetto ospitante;
 - c. in materia di tutela della salute e della sicurezza, secondo le disposizioni del d.lgs. 81/2008.
2. Gli allievi che partecipano ad attività di applicazione pratica presso i soggetti ospitanti si impegnano a:
 - a. sottoscrivere il patto formativo con il soggetto ospitante;
 - b. svolgere presso il soggetto ospitante le attività previste dal progetto formativo individuale;
 - c. rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20;
 - d. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;

- e. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- f. seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze.

Art. 8. – Monitoraggio dei percorsi in alternanza scuola - lavoro

[Descrivere le modalità di monitoraggio dei percorsi oggetto della presente convenzione, anche in relazione agli strumenti utilizzati per il coordinamento dei tutor e per la realizzazione dei percorsi];

Art. 9. – Durata della convenzione e modalità di recesso anticipato

1. La presente convenzione entra in vigore alla data della stipula e ha durata minima pari alla durata dei percorsi formativi avviati sulla base di essa, con scadenza il _____ e con possibilità di rinnovo;
2. Potranno essere apportate variazioni in itinere previo accordo tra le Parti;
3. E' riconosciuta alle Parti la possibilità di recedere anticipatamente dalla presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro oppure del progetto formativo individuale.

[Luogo e data] _____

Firma del legale rappresentante dell'istituzione formativa

Firma del soggetto ospitante

ALLEGATI

Copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'istituzione formativa e del soggetto ospitante